

Delib. n. 48 del 1987 C.C.

COMUNE DI SAN FRATELLO

MESSINA

REGOLAMENTO DISCIPLINA SERVIZIO IDRICO

APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO CONSILIARE N. 47 DEL 1/9/87 RICONTRATO

DALLA C.P.C. DI MESSINA AL N/ 72811, 60247 nella SEDUTA DEL 18-9-87

RIPUBBLICATA DAL 29-9-87 AL 13-10-87

ART. 1

GESTIONE:

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, a termine dell'art. 16 della legge 29/3/1903, per l'assunzione diretta per i pubblici servizi da parte dei Comuni (Coordinato dal T.U. 15/10/1925, n. 2578);

ART. 2

SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA:

L'acqua è destinata esclusivamente per usi potabili e di igiene nei centri abitati.

Può essere concessa subordinatamente alle possibilità dello acquedotto ed a giudizio insindacabile del Comune, a Pubbliche Amministrazioni, a privati, a stabilimenti e complessi industriali, ad aziende agricole, a fattorie, anche fuori dell'abitato, ad esercizi pubblici, ad imprese di costruzioni ad accampamenti militari o a colonie.

Inoltre, sempre nei limiti delle disponibilità dell'acqua del civico acquedotto, sarà fornita ad impianti per uso pubblico:

- a)= Pubbliche fontanelle;
- b)= Bocche d'incendio;
- c)= Bevai;

ART. 3

FORNITURA AI PRIVATI:

Salvo le limitazioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento, entro i limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile dal Comune, sempre quando le condizioni tecniche non vi si oppongono e subordinatamente alle modalità di cui al seguente Articolo, l'Amministrazione Comunale potrà accordare concessioni d'acqua ad Enti o Privati per uso potabile o per bocche d'incendio, per usi industriali e per gli altri usi previsti e consentiti.

Nei casi nei quali l'Ente riconosca necessario derivare le diramazioni a servizio degli utenti anziché delle tubazioni della rete interna (sottodiramazioni) da condotte stradali sussidiarie di distribuzione, il Comune potrà esigere dai richiedenti

i contributi sul costo di tali condotte.

ART. 4

CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE DIRAMAZIONI A RICHIESTA DEGLI UTENTI:

Per le strade nelle quali non esiste tubazione e per le quali non è prevista esecuzione di opere con finanziamenti pubblici, l'Ente può accogliere le richieste di nuove utenze con esecuzione di lavori a parziale carico dei richiedenti. A tal fine la Giunta Municipale in base alle proposte avanzate dai competenti Uffici determinerà la percentuale di importo a carico dell'Amministrazione in relazione alla disponibilità degli appositi capitoli di bilancio.

Per la rimanente aliquota potrà richiedersi il concorso alla spesa da parte dei richiedenti, le concessioni di utenza.

Il concorso nella spesa, da parte dei richiedenti, non potrà risultare superiore al 70% dell'importo complessivo e nella ripartizione dovrà tenersi conto delle presumibili nuove ulteriori richieste di utenza che potranno essere avanzate, anche in tempo successivo, secondo valutazione da effettuarsi in sede di presentazione delle relative proposte.

La presente norma è applicabile sempre che non risulti in contrasto con quanto previsto dalla legge 6/8/67 n.765 art.8 n.2.

ART. 5

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE:

Qualunque concessione è subordinata all'osservanza del richiedente delle norme igienico-sanitarie ed all'obbligo di provvedere allo smaltimento delle acque reflue.

ART. 6

LIMITAZIONE DELLE FORNITURE:

Le concessioni fatte per gli usi di cui al 2° comma dell'art. 2, sono limitate, nel quantitativo di erogazione, alle effettive necessità del personale, degli animali, delle macchine o altri mezzi, purchè l'efficienza e la portata dello acquedotto lo consentono e non venga pregiudicato il servizio di distribuzione agli utenti del centro urbano.

ART. 7

REVOCA FORNITURE SPECIALI:

Le concessioni accordate ad Amministrazioni pubbliche, a stabilimenti e complessi industriali, ad aziende agricole o fàtorie, ad esercizi pubblici, ad imprese di costruzione, ad accampamenti militari, colonie etc. sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio insidacabile del Comune, definitivamente e senza che ciò possa costituire motivo di risarcimento di danni di qualsiasi natura o di opposizione da parte degli utenti, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 8

SERVITU':

Se per eseguire allacciamenti idrici ad utenti si dovessero porre tubazioni e materiali su terreni di proprietà di terzi o utilizzare muri o manufatti in genere oppure opere condominiali per l'impianto delle diramazioni, i richiedenti dovranno esibire il nulla-osta del proprietario del terreno da attraversare o del fabbricato interessato per la costituzione di acquedotto.

Il Comune, in tali casi, resta estraneo a qualsiasi vertenza o molestia possa essere sollevata tra proprietari, utenti e condomini.

ART. 9

FORNITURE ABUSIVE:

Qualsiasi prelievamento di acqua da parte di privati effettuato al di fuori della propria concessione è vietato.

L'utente dovrà fruire dell'acqua solo per l'uso cui è stata accordata la concessione e non potrà venderla a terzi anche se a titolo gratuito.

I trasgressori sono passibili di una ammenda variante da lire 20.000 a £. 100.000 secondo la gravità dell'infrazione, a giudizio del Comune, ed alla sospensione della fornitura sino a quando non venga pagata l'ammenda.

In caso di recidiva, il Comune, si riserva il diritto di sopprimere la presa idrica a risolvere il contratto oltre l'applicazione delle penali anzidette.

Se il fatto costituisce reato, l'utente sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10

FONTANELLE PUBBLICHE:

L'utilizzazione delle fontanelle pubbliche è limitata alle necessità potabili ed igieniche dei cittadini.

E' vietato attingere acqua per altri scopi ed in particolare a fine di lucro, per lavaggio di automezzi, per rifornimento di serbatoi fissi o mobili, per irrigazione.

E' vietato altresì modificare o alterare con qualsiasi mezzo il flusso a getto intermittente dei rubinetti a pulsante delle fontanelle. Chiunque trasgredisce tali disposizioni, sarà passibile di una ammenda variabile da £.5.000 a £.20.000 a giudizio del Comune, salva denuncia all'Autorità Giudiziaria se il fatto costituisce reato.

ART. 11

SOSPENSIONE O REVOCA DELLA FORNITURA - RIMBORSO:

Il Comune, per esigenze tecniche, per abbandono o modifica dell'esistente tracciato della condotta, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi igienico-sanitari, per interruzione dell'esercizio e per altre cause di varia natura, può sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente, utenze già concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria, far sopprimere o fare spostare fontanelle bevai ad Enti o Amministrazioni interessate.

In tali casi e purchè l'interruzione sia superiore a gg.15 l'utente avrà diritto a non corrispondere il canone per il periodo della mancata fornitura.

Nessun rimborso è dovuto nel caso in cui la sospensione della erogazione sia stata effettuata quale, sanzione a carico dell'utente.

ART. 12

CANONI DI UTENZA:

I canoni dovuti al Comune da privati o da Enti pubblici per utenze d'acqua, sono riscossi a mezzo delle Esattorie delle Imposte Dirette in forza dal R.D. 23/2/1942 n.369 Art. 27 ed in virtù della legge 19/6/1962, n.904.

Il Comune può affidare agli Esattori II.DD. anche la riscossione delle spese degli impianti di distribuzione sia che trattasi di nuovi allacciamenti che di riparazioni, modifiche, installazioni o sostituzioni di contatori.

Gli oneri derivanti dalla riscossione a mezzo dei ruoli e cioè l'aggio esattoriale, l'imposta valore aggiunto, i diritti spettanti ai Centri meccanografici per l'elaborazione ed ogni altra quota, sono a carico degli utenti ad esclusione di quelli previsti dalla Legge 13/6/1952 n.693 e D.M. 16/4/1968 per la formazione dei ruoli esattoriali con mezzi meccanici a schede perforate.

Il Comune potrà modificare la procedura di riscossione applicando la fatturazione con esazione diretta o a mezzo Istituti di Credito o C.C.P. - in tale caso le spese di bollettazione restano a carico dell'utente.

ART. 13

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO:

Le condizioni e le norme del presente Regolamento potranno essere modificate in qualsiasi tempo dal Comune, salvo approvazione degli Organi tutori.

L'utente che non volesse accettare le disposizioni vigenti e le future modifiche, potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 14

SEDE LEGALE DEL COMUNE:

Per qualsiasi controversia si riconosce competente, per patto espresso, il Foro di Patti e gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, eleggono domicilio legale in S.FRATELLO .

ART. 15

CATEGORIA CONCESSIONE UTENZE IDRICHE:

Le concessioni idriche vengono derivate dalla rete interna di distribuzione o dalla condotta esterna al centro abitato e ven

gono suddivise in 4 categorie:

- a)- Domestiche;
- b)- Commerciali - Industriali e temporanee;
- c)- Usi pubblici;
- d)- Usi esterni.

ART. 16

UTENZE USO DOMESTICO:

Appartengono alla predetta categoria, le concessioni idriche ad uso domestico per private abitazioni o condomini - Istituti di Beneficenza, allacciati alla rete di distribuzione interna del perimetro urbano.

Per tale categoria vengono istituite n.4 tariffe in base ai consumi:

- a)- Tariffa agevolata mc 40 annui;
- b)- Tariffa base mc 60(annui per tutte le categorie delle utenze);
- c)- Tariffa 1° eccedenza da mc 101 a mc 120 annui;
- d)- Tariffa 2° eccedenza da mc 121 a mc 150 ed oltre annui;

ART. 17

UTENZE COMMERCIALI - INDUSTRIALI E TEMPORANEE:

Appartengono alla predetta categoria le utenze destinate alle attività di stabilimenti, opifici industriali, artigianali, aziende agricole ed imprese commerciali ed in genere tutte quelle concessioni che richiedono, per insopprimibile necessità connesse alla funzione svolta in campo produttivo e commerciale, una erogazione d'acqua superiore al minimo giornaliero stabilito per le utenze domestiche. Si considerano utenze temporanee quelle forniture idriche richieste per periodi inferiori ad un anno che vengono effettuate mediante impianti anche non permanenti, con carri botte, autocisterne, e con prelevamenti saltuari ed occasionali da idranti o altre bocche di erogazione.

Tali concessioni possono venire accordate sia sulla rete interna che sulle condotte esterne.

Le utenze provvisorie vengono concesse a giudizio insindacabile del Comune e l'importo relativo alla quantità d'acqua da fornire deve essere versato anticipatamente dall'utente alla Tesoreria Comunale.

I quantitativi d'acqua prelevati oltre il volume complessivo richiesto ed accordato, vengono considerati ed addebitati come eccedenza di consumo oltre l'assegnazione.

La fornitura viene a cessare non appena erogato tutto il quantitativo d'acqua pagato anticipatamente, salvo che il concessionario non inoltri domanda per usufruire di un altro volume d'acqua.

E' consentito rinnovare o prorogare la concessione a tipo provvisorio per una sola volta, per un periodo uguale a quello richiesto originariamente ed in ogni caso non superiore ad un altro anno.

Per tale categoria vengono istituite n. 5 tariffe in base ai consumi a fianco segnati:

- a)- tariffa base per mc 50 annui;
- b)- tariffa base per mc 200 annui per solo opifici industriali;
- c)- tariffa 1° eccedenza da mc 51 a mc 100 annui;
- d)- tariffa 2° eccedenza da mc 101 a mc 150 annui;
- e)- tariffa 3° eccedenza da mc 151 a mc 300 annui ed oltre;

Qualora le concessioni e quindi la fornitura venisse effettuata con automezzi Comunali, le predette tariffe vengono aumentate del 200% e sarà posta inoltre a carico dell'utente la spesa di f.300 a Km. percorso;

ART. 18

UTENZE USI PUBBLICI:

Appartengono alle predette categorie le utenze destinate ad edifici Pubblici (Ufficio Postale - Istituti di Credito - Scuole - Caserme ed Uffici Pubblici in genere.

Per tale categoria vengono istituite 3 tariffe in base ai consumi a fianco segnati:

- a)- tariffa agevolata mc 40 annui;
- b)- tariffa base mc 60 annui;

ART. 19

CONCESSIONI DI RETE ESTERNA:

Sono concessioni di rete esterna quelle destinate solo ad uso domestico e che sono allacciate sulle condotte che si sviluppano dalle sorgenti ai serbatoi urbani.

Oltre alle predette, vengono contemplate in tale categoria utenze al di fuori del perimetro urbano.

Le concessioni di rete esterna vengono accertate solo se la disponibilità idrica dell'acquedotto sia notevolmente sufficiente per i fabbisogni dei centri serviti.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme tecniche:

- a)- inserimento di un giunto isolante, ove necessario dopo la derivazione della condotta alimentatrice per la protezione catodica.
- b)- installazione di un serbatoio di compenso di adeguata capacità per evitare l'utilizzazione in derivazione diretta dalla condotta, detto serbatoio, ove tecnicamente possibile, sarà installato subito dopo la derivazione (immediatamente a valle del contatore) anche se ciò dovesse comportare per l'utente la necessità di provvedere all'adduzione dell'acqua mediante sollevamento con elettropompe.

In caso diverso, l'inserimento del serbatoio può essere consentito nella parte terminale della diramazione, ma l'utente dovrà derivare l'impianto interno dal serbatoio escludendo quindi la presa diretta.

Per tali categorie vengono istituite n. 3 tariffe in base ai consumi a fianco segnati:

- a)- Tariffa base mc 40 annui;
- b)- Tariffa 1° eccedenza da mc 41 a mc 120 annui;
- c)- Tariffa 2° eccedenza da mc 121 a mc 200 annui ed oltre.

ART. 20

CANONE PER NOLO CONTATORE E DIRITTI ACCESSORI:

I contatori vengono forniti ed installati dal Comune, il quale deve assicurare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete idrica nel tratto compreso tra la saracinesca di derivazione a monte del contatore e quello a valle di esso;

Il canone fisso viene stabilito come segue:

- a)- Per un consumo minimo sino a mc 100/mese £. 450;
- b)- Per un consumo minimo da mc 101 a mc 500/mese £. 750;
- c)- Per un consumo minimo da mc 501 a mc 1500/mese £. 2000;
- d)- Per un consumo minimo oltre a mc 1500 £. 4.000.

ART. 21

CONCESSIONARI:

Le concessioni idriche vengono accordate esclusivamente ai proprietari degli immobili ed ai legali rappresentanti delle Ditte

o amministrazioni che al momento di chiedere l'utenza debbono esibire il titolo.

Nel caso di condomini la richiesta deve essere avanzata dall'Amministratore e se questi non fosse stato ancora nominato, dall'impresa costruttrice dell'immobile, salva successiva regolarizzazione a mezza voltura.

Se un edificio appartiene a più persone e queste non si accordano per l'esecuzione di un unico impianto di fornitura, verranno diramati tanti allacciamenti quante sono le richieste di utenza.

In ogni caso però, l'opportunità e la possibilità di unificare o diramare separatamente gli impianti idrici è a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22

DOMANDE DI UTENZA:

Le domande di utenza debbono essere compilate dai richiedenti sugli appositi stampati forniti dal Comune, corredate dalla marca da bollo del valore vigente e della ricevuta di versamento per i diritti di istruttoria della pratica.

Con la firma della domanda di concessione, l'utente dichiara di avere preso visione del Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile e di accertarne integralmente le condizioni.

ART. 23

DIRITTI DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA:

Per l'istruttoria della pratica di concessione utenza, accertamenti, formazione preventivo di spesa, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve esibire ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale della somma di £. 20.000. I predetti diritti verranno incamerati dal Comune e non restituiti anche nel caso che non sia possibile dare luogo alla concessione.

In relazione alle variazioni che potranno verificarsi nei costi, il Consiglio Comunale potrà automaticamente deliberare la relativa conseguente variazione dell'importo sopraditato.

Non potrà procedersi a tali accertamenti se il richiedente non avrà provveduto al versamento richiesto.

ART. 24

DEPOSITO CAUZIONALE:

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti e dell'assolvimento di ogni somma, il concessionario di utenza, proprietario dell'immobile, deve versare, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari ad una annualità del canone vigente dell'acquedotto. Se trattasi di condominio, il deposito cauzionale da versare verrà commisurato al numero degli appartamenti serviti. Il deposito cauzionale verrà restituito a fine concessione purchè risulti pagata ogni somma dovuta in conto alla fornitura ed attinenti.

Per le concessioni di tipo provvisorio non è richiesto alcun deposito cauzionale, ma la fornitura viene a cessare non appena erogato il quantitativo di acqua pagato anticipatamente.

ART. 25

UTENZE AD INQUILINI:

Il Comune ha facoltà di concedere l'utenza agli inquilini che presentino richiesta con l'autorizzazione del proprietario dell'immobile, la domanda di concessione però deve essere sottoscritta per decessione dal proprietario e l'inquilino dovrà effettuare un deposito cauzionale pari a due annualità del canone vigente dell'acquedotto.

Tale deposito cauzionale verrà restituito per intero a fine concessione previo accertamento dell'avvenuto saldo di ogni debito.

Qual'ora il proprietario rifiuti il consenso richiesto, di cui al 1° comma, l'inquilino può fare ricorso al Comune, il quale nello interesse dell'igiene, può adottare e promuovere dalle Autorità competenti i necessari provvedimenti.

ART. 26

DURATA DELLE CONCESSIONI:

Le concessioni hanno la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio e s'intendono tacitamente rinnovate di anno in anno salvo disdetta presentata al Comune con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima del 31 Dicembre di ciascun anno.

Per le utenze concesse nel corso dell'anno, la decorrenza del contratto inizia col primo gennaio dell'anno successivo all'attivazione della presa fermo restando l'obbligo del pagamento del ra

teo di canone e l'impegno dell'osservanza di tutte le norme del presente Regolamento.

Le spese contrate dal Comune per la chiusura dell'erogazione ivi comprese quelle per scavo, con dismissione e ripristino di pavimentazione etc., ed ogni altro onere, sono a carico dell'utente che dovrà pure provvedere al deposito cauzionale richiesto dal Comune per la dismissione e ripristino della sede stradale.

ART. 27

CANONE MINIMO IMPEGNATIVO:

Il canone dovuto dal concessionario per il minimo contrattuale è impegnativo per l'intero anno.

La disdetta della concessione, la rinuncia alla utilizzazione della presa, non esimono l'utente dal pagamento del canone minimo impegnativo fino al termine della annualità anche se l'abbandono dell'uso dell'acqua avviene nei primi giorni dell'anno.

Soltanto nei casi di demolizione o inagibilità dello stabile, di trasferimento del titolare dell'utenza che sia dipendente da pubblica amministrazione, di cessazione della attività industriale o commerciale dovuta al fallimento o altra causa di forza maggiore e per altri motivi che saranno vagliati a giudizio insindacabile del Comune, si procederà alla immediata cessazione della fornitura con relativo agravo della quota di canoni per il periodo successivo alla soppressione dell'utenza.

ART. 28

TRAPASSO DI PROPRIETA':

Il trapasso di proprietà, per qualsiasi ragione, dell'immobile provvisto di utenza idrica, non risolve il contratto fino a quando il concessionario non avrà presentata regolare disdetta e saldato ogni pendenza.

Finchè non si saranno realizzate tali condizioni l'utente rimane responsabile nei confronti del Comune.

Il nuovo proprietario subentrante è obbligato alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura con tutte le modalità vigenti per le nuove concessioni.

Se il nuovo proprietario risulta debitore per somme dovute in

conto ad utenze ubicate in altra via o Contrada, non potrà ottenere la concessione idrica fino a quando non avrà regolarizzato il saldo.

ART. 29

VOLTURE:

E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione idrica solamente tra i componenti del nucleo familiare e nei casi di comprovata causa che giustifichà l'aggiornamento a ruolo.

Per ottenere la voltura, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, con espressa dichiarazione di accollo di ogni debito a carico della ditta precedente.

La richiesta di voltura esenta l'utenza dal pagamento delle spese connesse alla pratica per nuova concessione ma è subordinata al preventivo versamento del diritto fisso di £. 10.000 perchè vi si dia corso.

Il diritto fisso per la voltura è unico per tutti i tipi di concessione e per i condomini.

ART. 30

RETTIFICA INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE:

Nel caso che venga accertato il mancato aggiornamento della intestazione della concessione ed a seguito di trapasso di proprietà o per altre cause l'utenza non risulta usufruita dalla ditta titolare del contratto, il Comune procederà alla chiusura della presa se entro un mese non interviene la regolarizzazione con un nuovo contratto o con voltura, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

ART. 31

SPESE DI ALLACCIAMENTO:

Tutte le spese da sostenere per conto dell'utente per i lavori di appresamento, vengono conteggiate in base a tariffe del Comune.

La somma dovuta deve essere versata anticipatamente. Inoltre l'utente dovrà versare l'importo di £. 20.000 quale diritto fisso di allacciamento a fondo perduto.

Per i condomini, il diritto fisso di allacciamento da pagare verrà commisurato al numero degli appartamenti serviti.

ART. 32

ALLACCI UTENZE ESTERNE:

Le concessioni contemplate al 2° Comma dell'Art.19 vengono effettuate, con totale onere a carico del richiedente, per le costruzioni della condotta e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la quale dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte. Il contatore sarà installato subito dopo dell'allaccio alla condotta Comunale, e sarà situato in una nicchia, costruita sempre a carico dell'utente. In ogni caso, le modalità per l'esecuzione dei lavori, verranno previste ed eseguite sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre l'utente dovrà costituire un deposito, tramite la Tesoreria Comunale, pari a £. 15.000 per ogni 4 metri di condotta, quale garanzia per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 33

TARIFFE PER NUOVI IMPIANTI, RIALLACCI ED INSTALLAZIONI CONTATORI:

Per l'esecuzione dei nuovi impianti di utenza, il Comune applicherà tariffe forfettarie stabilite in relazione alla lunghezza della diramazione.

Le tariffe per nuovi impianti sono ripartite in categorie:

- Categoria A fino a ml.10
- Categoria B fino a ml.20
- Categoria C fino a ml.30 *ES OLTRE*

Le tariffe forfettarie saranno suddivise in due parti e cioè una parte (A) comprenderà la fornitura e la posa delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche occorrenti (escluso il contatore) l'altra parte (B) comprenderà i lavori di scavo, rinterro, ripristino delle pavimentazioni stradali ed opere murarie occorrenti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Per lunghezza di diramazione si intende il tratto compreso dal punto di innesto alla condotta distributrice fino al contatore.

Le tariffe forfettarie per le suddette categorie di impianti, e così pure per i riallacci di appresamenti e per l'installazione di contatori, vengono stabilite dalla Giunta Municipale in base all'effettivo costo dei materiali, della manodopera e degli oneri relativi ai lavori e saranno periodicamente modificate in funzione delle varianti di mercato.

Per l'esecuzione dei lavori di scavo, e ripristino delle pavimentazioni stradali ed opere murarie, potrà consentirsi l'esecuzione diretta da parte del richiedente ed in tale caso, ovviamente, non si darà luogo alla tariffazione, da parte del Comune, della quota (B) attinente ai lavori predetti; nel qual caso il concessionario è tenuto ad un versamento cauzionale di importo pari alla quota "(B).

Detto deposito sarà rimborsato dopo la regolare esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale.

ART. 34

IMPIANTI IDRICI INTERNI:

L'utente deve provvedere alla esecuzione dell'impianto interno con materiale proprio e con operai e mano d'opera direttamente assunti, sottoponendo lo schema dell'impianto all'approvazione del Comune.

L'Amministrazione si riserva il diritto di fare visitare dai suoi agenti sia gli apparecchi di misura che gli impianti in qualunque epoca e giorno delle ore diurne tra le 8 e le 18.

ART. 35

SPESE DI MANUTENZIONE DIRAMAZIONE PRIVATA:

La manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione che si sviluppa dalla presa stradale fino al contatore, dei relativi accordi e prezzi speciali è sempre eseguito a cura e spese del Comune, salvo il caso che a provocare eventuali danni risulti essere responsabile il concessionario.

L'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune qualunque guasto, difetto, dispersione o affioramento di acqua della diramazione a suo servizio.

Qualunque intervento o manomissione operata dall'utente sulla tubazione predetta senza il consenso e la sorveglianza del Comune, comporterà la immediata sospensione dell'erogazione salva denuncia all'Autorità Giudiziaria se il fatto costituisce reato.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della diramazione privata delle concessioni provvisorie sono a carico dell'utente.

ART. 36

DIRAMAZIONE PRIVATA:

La diramazione privata, costituita dalla tubazione, dai raccordi e dai pezzi speciali, limitatamente al tratto che intercorre dallo

attacco alla condotta stradale fino al contatore, costruita a spese dell'utente, diventa proprietà del Comune rinunciando il concessionario ad ogni privilegio in proposito.

Il Comune ha diritto di effettuarvi allacciamenti a favore di altri utenti o interventi per modifiche tecniche.

ART. 37

SPESE PER RIALLACCIO PRESA:

Per riallacciare alla rete di distribuzione diramazione private di utenze già disdette o soppresse per sanzioni, il richiedente è tenuto a pagare il diritto fisso di £. 20.000 previsto dall'Art. 31 e le spese risultanti dalla fornitura dei materiali e della mano d'opera occorrenti come previsto dall'Art. 32.

ART. 38

CONTROLLO EROGAZIONE:

La quantità d'acqua erogata alle utenze a deflusso libero è misurata mediante contatore.

Il contatore viene fornito ed installato a cura del Comune.

ART. 39

ASSEGNAZIONE QUANTITATIVO D'ACQUA:

Il quantitativo d'acqua spettante annualmente all'utente in base al contratto ed a quanto previsto negli Artt. 16 - 17 - 18 - 19 e 20 del presente Regolamento è determinato quadrimestralmente ai fini dell'accertamento dei consumi soggetti al pagamento delle diverse tariffe. Il quantitativo d'acqua quadrimestrale consumato in più di 1/3 rispetto ai vari consumi assegnati annualmente viene sottoposto alla tassazione, secondo il maggior consumo a tariffa base ed eccedenze.

Pertanto non è ammessa alcuna compensazione in più o meno d'acqua consentita nei 3 quadrimestri.

Il quantitativo d'acqua accertato in più di mc 13 in un quadrimestre viene sottoposto a tassazione a tariffa base ed il quantitativo accertato in più a mc 33 in un quadrimestre viene sottoposto a tassazione eccedenza.

ECCEDENZE DI CONSUMO:

Le eccedenze di consumo vengono accertate in base ai consumi segnati dai contatori nelle 3 consecutive letture quadrimestrali detratte le frazioni di quantitativo d'acqua concessi in assegnazione per i corrispondenti periodi.

Nel caso di condominio, l'eccedenza di consumo verrà accertata in base alle registrazioni del contatore generale. Resta affidato all'Amministrazione condominiale il compito di rilevare e fornire gli elementi inerenti il consumo d'acqua dei singoli condomini.

ART. 41

PAGAMENTO ECCEDENZA DI CONSUMO:

Gli importi dovuti dagli utenti per eccedenze di consumo vengono riscossi dal Comune a mezzo ruoli esattoriali singoli o abbinati alle quote dei canoni.

L'onere derivante dalla ruolizzazione e cioè l'aggio esattoriale, i diritti di meccanizzazione, della cartellazione con schede perforate, l'imposta di valore aggiunto ed ogni altra aliquota attinente, è a carico dell'utente, salvo le eccezioni previste dall'Art. 12.

Il Comune può compilare ruoli suppletivi o straordinari per la riscossione di quote a conguaglio o per i maggiori consumi o precedere con riscossione diretta come stabilito nel citato Art.12.

ART. 42

LETTURA DEI CONTATORI:

Le letture dei contatori vengono effettuate a fine di ogni quadrimestre solare.

Per ovvi motivi le letture non possono coincidere esattamente nel giorno di scadenza e pertanto l'anticipo o il differimento delle letture non dà diritto all'utente di reclamare risarcimenti o avanzare pretese.

Nel caso in cui per causa di forza maggiore la lettura venisse procrastinata di un periodo tale da influire sulla determinazione di consistente eccedenza di consumo, il Comune provvederà ad aumentare l'assegnazione di spesa quadrimestrale in ra

gione proporzionale al periodo decorrente dalla prescritta scadenza. L'Agente Com.le incaricato della lettura dei contatori, comunica verbalmente all'utente il consumo riscontrato. L'utente ha facoltà di richiedere per iscritto al Comune i dati dell'ultima lettura del contatore.

ART. 43

IMPOSSIBILITA' A RILEVARE LA LETTURA DEL CONTATORE:

Se per cause dell'utente non fosse possibile effettuare entro un mese dalla scadenza quadrimestrale la lettura del contatore, tutto il consumo riscontrato non appena attuabile il rilevamento, sarà considerato come fornitura relativa al quadrimestre in cui manca la lettura di scadenza.

Se l'inconveniente si ripete per due quadrimestri consecutivi il Comune può sospendere l'erogazione, pertanto l'utente ha l'obbligo preannunciare con lettera entro 15 gg. dalla scadenza quadrimestrale, l'eventuale assenza del domicilio servito da impianto idrico e prendere accordi con il competente Ufficio Comunale per il prescritto rilevamento di consumo.

ART. 44

VERBALE DI IMPIOMBATURA:

Al momento di porre in esercizio una presa idrica viene effettuata la consegna all'utente dell'impianto eseguito, con apposito verbale firmato dal concessionario e da un agente del Comune.

Il contatore viene suggellato con impiombatura portante la sigla del Comune e nel verbale verrà indicata la lettura iniziale.

Se si dovesse procedere alla regolarizzazione della fornitura a mezzo di rubinetti idrometrici, di lenti riduttori o di altri congegni speciali, si procederà alla loro impiombatura con suggelli marcati dall'Amministrazione Comunale previa taratura che verrà specificata in verbale.

La spiombatura, l'effrazione o la manomissione dei suggelli o qualsiasi altra azione provocata al fine di modificare o alterare l'erogazione o di influire sulla registrazione dei contatori, dà luogo alla sospensione immediata della fornitura, al risarcimento dei danni e dei consumi non contabilizzati e ad azione civile e penale contro l'utente.

VERIFICA DEL CONTATORE:

L'utente che ritenga erronee le letture dei consumi del con
tatore o la determinazione dei quantitativi di acqua conteggiati,
ha diritto di richiedere la verifica previa domanda scritta ac
compagnata dalla ricevuta del versamento di un deposito di £.3.000
se trattasi di impianto allacciato alla rete interna di distribu
zione e di £. 7.000 per le concessioni sulle condotte esterne.

Se la verifica eseguita dagli Agenti del Comune in presenza
dell'utente, verbalizzata e sottoscritta dalle parti interessate,
conferma che il guasto o difetto del contatore, Il Comune provve
derà immediatamente a proprie spese alla riapazione o sostitu
zione dell'apparecchio, mentre il Comune provvederà alle rettific
che contabili, al rimborso delle quote indebitamente riscosse e
del deposito versato per la verifica stessa.

Se invece la verifica convalida l'esattezza e la regolarità
delle segnalazioni e delle conseguenti operazioni di tariffazio
ne nei consumi, la somma versata a deposito dell'utente verrà in
camerata dal Comune.

E' ammesso un errore nelle segnalazioni del contatore entro
limiti di tolleranza del 5% relativo al campo di misura normale
stabilito per il tipo e diametro dell'apparecchio da provare.

Pertanto nessun provvedimento di rimborso a favore dell'u
tente potrà essere adottato se dalla verifica risultino errori
o difetti che determinano variazioni in più o in meno al 5% del
regolare deflusso ed il deposito pagato per la verifica viene
perduto dal richiedente.

GUASTI AL CONTATORE:

In caso di guasto al contatore o di cattivo funzionamento, i consumi dell'acqua per il periodo intercorrente dalla lettura precedente e fino alla constatazione della irregolarità o della sostituzione, vengono determinati in ragione della media dei quantitativi prelevati nei due trimestri precedenti o in relazione a quelli del corrispondente trimestre dell'anno precedente e si applica la risultante dei conteggi più favorevole per l'utente.

ART. 47

MODIFICA CONTRATTUALE:

Per le utenze speciali di cui al precedente Art. 17 - categoria 1 e 2 - ogni modifica contrattuale per la riduzione o aumento del minimo impegnativo di consumo o per la variazione di clausole, dovrà essere richiesta per iscritto all'Amministrazione Comunale che si riserva il diritto insindacabile di concederla o meno.

Qualora la variazione venga accordata, darà luogo ad un nuovo contratto in sostituzione del precedente e decorrerà a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 48

CANONI, TARIFFE E PERCENTUALI:

Il prezzo dell'acqua, dei maggiori consumi, attualmente vigente, potrà subire modifiche in relazione al valore dei costi e degli oneri di esercizio dell'acquedotto, previa approvazione dell'Autorità competente.

Così pure potranno subire variazioni le percentuali di agio esattoriale, d'imposta valore aggiunto e le tasse varie, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

L'utente pertanto s'impegna ad accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe anche nel corso di validità della concessione, senza sollevare eccezione alcuna, salvo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate all'Art. 26.

ART. 49

SPESE DI CONTRATTO, BOLLO E VARIE:

Tutte le spese per la stipula dei contratti, l'eventuale registrazione e, per gli atti soggetti in materia di bollo alle vigenti e future disposizioni, relative alle concessioni idriche sono a totale carico degli utenti interessati.

ART. 50

CARATTERISTICHE DELLA DIRAMAZIONE:

La diramazione privata sarà normalmente realizzata in tubi di trafilata zincati del diametro di 3/8 o 1/2 pollice salvo casi particolari nei quali il volume d'acqua da fornire nelle 24 ore non renda necessario l'impiego di tubazioni di maggiore diametro.

Nel caso in cui più utenti abitano nello stesso immobile la diramazione sarà realizzata con tubazione unica in trafilata o in ghisa, di idoneo diametro, fino al piede del fabbricato o all'androne d'ingresso, dalla quale saranno poi diramate le tubazioni in trafilata del diametro di 3/8 o 1/2 pollice fino ai singoli contatori.

Di norma la diramazione sarà costituita: da una staffa di presa, da un rubinetto di presa stabile, dalla tubazione in trafilata come sopradetto e relativa raccorderia, da un rubinetto idrometrico prima del contatore e da un rubinetto d'arresto dopo.

ART. 51

POMPE, SERBATOI, AUTOCLAVI:

Non sarà consentito in nessun caso il collegamento diretto di pompe a getto o motori di sollevamento dell'acqua, con la diramazione privata e quindi con le tubazioni dell'acquedotto.

Nel caso in cui per insufficienza di carico fosse necessario sollevare l'acqua ai piani superiori dell'immobile, l'utente dovrà provvedere all'istallazione, a proprie cure e spese, di un idoneo serbatoio di accumulo il quale dovrà per altro rispondere alle norme igieniche di cui al successivo Art. 52.

Negli impianti a sollevamento con elettropompe o ad autoclave, l'afflusso dell'acqua nel serbatoio di accumulo dovrà

avvenire dall'alto e l'impianto di chiusura a galleggiante dovrà essere realizzato in modo da assicurare una distanza di almeno 10 (dieci) centimetri fra il massimo livello dell'acqua nel serbatoio e la bocca di afflusso dell'acqua.

ART. 52

NORME IGENICHE:

Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento diretto con:

- a) tubazioni e condutture di scarico;
- b) serbatoi di acqua non potabile o contenenti comunque sostanze liquide o solide di qualunque natura;
- c) caldaie a vapore;
- d) impianti di riscaldamento, esclusi gli scaldabagni a gas o elettrici. Questi ultimi dovranno però essere muniti di apposita valvola di ritegno per impedire eventuali ritorni in rete dell'acqua contenuta negli stessi.
- e) sifoni delle latrine per queste i tubi dell'impianto dovranno fare sempre capo ad un recipiente di scarico automatico a mano.

E' assolutamente vietato inoltre collegare ai rubinetti tubazioni volanti, in gomma o altro materiale, attraverso le quali l'impianto interno possa risultare collegato, anche casualmente, con depositi, bacini, tinozze, botti ed altri recipienti e ciò per evitare che momentaneamente depressioni nella rete di distribuzione possano determinare l'aspirazione di quanto contenuto nei predetti recipienti.

ART. 53

SANZIONI:

Nel caso di infrazioni alle norme sopra elencate il Comune provvederà alla immediata sospensione dell'erogazione, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

Per ottenere il ripristino dell'erogazione l'utente dovrà presentare regolare domanda in bollo all'Ufficio Comunale competente, accompagnata da un versamento di £.5.000 più I.V.A. oltre le spese

di sopralluogo e per riapertura della presa.

Il Comune provvederà ad un accertamento tecnico, verbalizzato in contraddittorio, dal quale deve risultare l'eliminazione dell'inconveniente per il quale è stata sospesa l'erogazione e richiederà, ove ne ravvisi l'opportunità, il parere delle Autorità Sanitarie Locali.

L'utente sarà inoltre tenuto a rimborsare al Comune le spese eventualmente sostenute per lavaggio e disinfezione della zona di rete idrica interessata dall'inquinamento.

In tale caso il ripristino dell'erogazione avverrà solo dopo effettuato detto pagamento.

ART. 54

Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello in vigore.

ART. 55

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.